

## QUESITO N. 17-2024/CTS. ETS E CLAUSOLE STATUTARIE IN TEMA DI DEVOLUZIONE

TERZO SETTORE

NOTIZIARIO N 212 DEL 25 NOVEMBRE 2025

MAURA GARCEA E DANIELA BOGGIALI

*Risposta del 3 luglio 2024*

Si chiede se sia corretta l'interpretazione in virtù della quale la mancanza della dicitura "o in mancanza alla fondazione Italia Sociale", nella clausola in tema di devoluzione del patrimonio così come disciplinata nell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, sia tale da escludere la presenza di un elemento essenziale dello statuto, e giustifichi quindi il rifiuto dell'iscrizione nel RUNTS dell'ente.

\*\*\*\*

L'art. 9 CTS (d.lgs. n. 117/2017), nella sua prima parte, stabilisce che: "In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale" (in materia, recentemente, Ceolin, *Sub art. 9*, in *D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano* a cura di De Nova, Bologna, 2023, 88 ss.).

Tale disposizione deve essere letta unitamente a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, CTS, che, dedicato agli atti costitutivi e agli statuti delle associazioni e fondazioni del terzo settore, elencandone il contenuto, menziona, tra gli altri elementi, "le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione", norme che devono a loro volta conformarsi a quanto previsto nel predetto art. 9 CTS (Ceolin, *Sub art. 21*, in *D.lgs. 3 luglio 2017...*, op. cit., 146).

\*\*\*\*

Ebbene, nell'art. 9 CTS coesistono regole che, ferma restando la doverosità della devoluzione del patrimonio, hanno una portata non equivalente, le prime essendo di fonte privata, statutaria, le seconde di fonte legale, secondo una tecnica legislativa utilizzata molto di frequente nell'ambito degli enti di forma privatistica. Si tratta di una tecnica in virtù della quale, a fronte di spazi più o meno ampi riconosciuti all'autonomia statutaria (si pensi, *in primis*, al diritto delle società, e in particolar modo di quelle personali, contenuto nel libro V del codice civile), è lo stesso legislatore, per evitare un vuoto di disciplina, a intervenire con norme suppletive o residuali qualora l'autonomia statutaria non si sia espressa in merito a uno o altro profilo.

L'art. 9 CTS, come anticipato, costituisce un chiaro esemplare di tale tecnica legislativa. Sotto il profilo soggettivo dei destinatari della devoluzione medesima, la scelta di questi ultimi è infatti in primo luogo affidata all'autonomia statutaria e organizzativa dell'ente; in secondo luogo, e solamente in mancanza di una clausola statutaria *ad hoc* ovvero di una specifica decisione degli organi competenti, troverà applicazione la regola

legale residuale, la cui applicazione è dunque indipendente dalla volontà degli associati o dei fondatori, regola che individua nella Fondazione Italia Sociale il soggetto destinatario della devoluzione.

\*\*\*\*

Sembra allora che, nel caso di specie, il disposto dell'art. 21 CTS sia stato rispettato perché esso si riferisce, e non potrebbe essere diversamente, a elementi rimessi alle scelte e all'autonomia statutaria la quale non potrebbe in alcun modo, invece, influire sull'applicazione della regola legale residuale. In altri termini, la circostanza che non sia menzionato nella clausola in esame il ruolo della Fondazione Italia Sociale non impedisce che, qualora ne ricorrano i presupposti - il che sembrerebbe possa avvenire ove il Consiglio Direttivo non si pronunci secondo quanto disposto statutariamente - la devoluzione avvenga a favore della predetta Fondazione, qualora, si ribadisce, lo statuto e/o l'organo competente non si siano in alcun modo pronunciati o in mancanza di diverse e ulteriori previsioni di legge. E, d'altronde, lo stesso Ministero del Lavoro, dopo aver affermato la doverosità dell'indicazione in statuto della devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento, specifica che l' "obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza" (circ. n. 20 del 27 dicembre 2018, *Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari*).

\*\*\*\*

Per mera completezza di informazione, si dà inoltre conto di un recente intervento del legislatore che, pur non essendo ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel momento in cui si scrive, è idoneo a ridimensionare significativamente il problema dal quale è scaturito l'interrogativo in questa sede sollevato. Secondo il disegno di legge C. 1532-ter e S.1097, approvato rispettivamente dalla Camera in data 9.4.2024 e dal Senato in data 25.6.2024, la norma istitutiva della Fondazione Italia Sociale (art. 10, l. n. 106/2016, *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*) è stata abrogata, prevedendo conseguentemente che: "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale è estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta" (cfr. art. 6, disegno di legge C. 1532-ter, S.1097, *Estinzione Fondazione Italia Sociale*).